

D.A. n. 43 del 9 agosto 2023

Proroga quinquennale della Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata "GELA AGIP", ai sensi dell'art. 27 della L.R. 14/2000, della ENIMED – Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA



# Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 641 del 26/10/1972 - *Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*;
- VISTA** la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n.24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n.230;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 - *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento*;
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14 – *Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana. Attuazione della direttiva 94/22/CE*;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione Siciliana*, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il D.A. n. 88 del 20/10/2004, pubblicato in G.U.R.S. n. 46 del 05/11/2004, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi*, che ha modificato il D.A. n. 91 del 30/10/2003, approvativo del *disciplinare tipo*;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004 - *Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005*;
- VISTO** il D.A. n. 640 del 04/11/11 pubblicato in G.U.R.S. n. 52 del 16/12/11 che ha modificato il D.A. 91/03;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 6 del 18/01/2013 Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali

- di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTO** il D.P.R.S. 27 giugno 2019, n. 12 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.D.G. n. 886 del 26/07/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO** il D.D.G. n. 2240 del 21/12/2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha, fra l'altro, istituito il Capitolo 7961 Capo 16 - Dipartimento Regionale dell'Energia e relativi codici tariffa;
- VISTA** la nota n. 4572 del 01/03/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Finanze e Credito – Servizio 2;
- VISTO** il D.D.G. n. 728 del 13/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Geol. Francesco Battaglia l'incarico di Dirigente del Servizio 8 “Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – U.R.I.G.” del Dipartimento dell'Energia a far data dal 16 giugno 2022;
- VISTO** il D.P. n. 777/Area 1 S.G. del 15/11/2022 con cui il Dott. Giovanni Di Mauro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.U.;
- VISTA** la Deliberazione n. 81 del 05/02/2023 con la quale il Presidente della Regione ha conferito all'Ing. Maurizio Costa l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità;
- VISTA** la Legge 22 febbraio 2023, n. 2 - Legge di stabilità regionale 2023-2025;
- VISTA** la Legge 22 febbraio 2023, n. 3 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;
- VISTO** il D.A. n. 555 del 07/01/1958 con il quale è stata rilasciata la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata convenzionalmente “*GELA-AGIP*”, del territorio della provincia di Caltanissetta, all'AGIP Mineraria S.p.A., per la durata di anni 20 (venti) a decorrere dal 9 agosto 1958, su un'area di ha 4.216,80;
- VISTO** il D.A. n. 720 del 11/02/1963 con il quale è stata variata l'intestazione del concessionario in *AGIP S.p.A.*;
- VISTO** il D.A. n. 417 del 24/10/1963 con il quale è stata ampliata l'area della concessione ad ha 26.739,80;
- VISTO** il D.A. n. 801 del 09/07/1968 con il quale è stata modificata la durata del 1° periodo di vigenza della concessione da anni 20 (venti) a 30 (trenta), determinando la rettifica dell'art. 10, 1° comma, del Disciplinare allegato al D.A. n. 439 del 19/02/1955;
- VISTO** il D.A. n. 631 del 03/06/1971 con il quale è stata stralciata dalla concessione l'area ricadente nel fuoricosta, in applicazione della Legge nazionale n. 613 del 21/07/1967, riducendo l'area della concessione regionale ad ha 18.749;
- VISTO** il D.A. n. 1426 del 01/12/1971 con il quale è stata ulteriormente ridotta l'area iniziale della concessione ad ha 9.221,5, in seguito alla effettuazione della delimitazione definitiva, fissandola in tre zone A, B e C comprendenti, rispettivamente, i tre giacimenti: “*Gela-Terra*”, “*Dirillo*” e “*Cammarata*”;
- VISTO** il D.A. n. 502 del 20/05/1988, con il quale la concessione è stata prorogata per ulteriori anni 30 (trenta) a decorrere dal 10/08/1988;
- VISTO** il D.A. n. 1479 del 07/08/1998 con il quale la concessione è stata intestata a ENI S.p.A. in seguito all'atto di fusione mediante incorporazione di AGIP S.p.A. in ENI S.p.A. a decorrere dal 14/11/1997;
- VISTO** il D.A. n. 12 del 01/02/2006 con il quale la titolarità della concessione è stata definitivamente trasferita alla Enimed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.;
- VISTO** il D.A. n. 638 del 07/08/2018 con il quale è stata accordata alla Società ENIMED S.p.A. una proroga quinquennale senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 14/2000, della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata “*Gela-Agip*”, ricadente nella provincia di Caltanissetta, estesa 92,215 km<sup>2</sup>, dal 10/08/2018 al 09/08/2023;
- VISTA** l'istanza della Enimed S.p.A., SAGE/VP/Prot. 846 del 21/07/2022, con la quale è stata chiesta ulteriore proroga quinquennale della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata “*Gela-Agip*”, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 14/2000, a decorrere dal 10/08/2023;
- CONSIDERATO** che nel triennio 2020-2022 il settore petrolifero e degli idrocarburi ha attraversato una grave crisi, determinata dall'emergenza sanitaria a causa del Covid-19, comportando una serie di rallentamenti nell'attuazione di taluni interventi precedentemente pianificati;
- CONSIDERATO** che il programma lavori allegato alla suddetta istanza di proroga, alla luce delle attività previste nel prossimo quinquennio, prevede un impegno di spesa complessivo pari ad € 147.000.000,00,

per costi operativi, investimenti e spese di fondo abbandono (chiusure minerarie, ripristini e smantellamenti);

**VISTA** la dipartimentale prot. 31792 del 28.08.2017 in materia di proroghe di concessioni minerarie di coltivazione per idrocarburi, condivisa dall'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità;

**VISTO** il rapporto tecnico dell'URIG n. 37/23 nel quale, tenuto conto che la società concessionaria è in regola con il pagamento dei canoni, analizzato anche il precedente periodo di vigenza della concessione, con riferimento agli investimenti effettuati ed ai lavori svolti, si ritiene che possa essere accolta l'istanza di proroga ai sensi dell'art.27 comma 3 della L.R. del 3.7.2000 n°14 per anni cinque, alle condizioni previste;

**VISTI** il protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate stipulato in data 14/3/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e il protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell'energia;

**CONSIDERATO** che l'istanza di proroga è stata prodotta nei termini previsti e che il Concessionario ha eseguito gli impegni di cui al programma dei lavori, adempiendo agli obblighi e alle prescrizioni imposte dai provvedimenti dell'Autorità Mineraria risultando, pertanto, in linea con quanto pianificato;

**VISTO** che il programma lavori prodotto, con ulteriori costi operativi e investimenti per complessivi **€147.000.000,00 (Euro Centoquarantasettemilioni/00)**, è ritenuto idoneo a garantire il migliore sfruttamento del campo;

**RITENUTO** di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione, denominata "GELA AGIP", per il periodo di anni 5 (cinque), come stabilito all'art. 27, comma 3, della L.R. 03 luglio 2000, n. 14, senza soluzione di continuità e in conformità ai pareri resi dagli organi tecnici competenti, sussistendo le motivazioni finalizzate alla definizione del programma di sviluppo;

#### **DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, alla società EniMed S.p.A. (C.F. 12300000150), con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis Contrada Ponte Olivo, è accordata, ai sensi dell'art. 27, comma 3, L.R. 14/2000 la proroga di anni 5 (cinque) senza soluzione di continuità dal 10/08/2023 al 09/08/2028, della concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "GELA AGIP", ricadente nella provincia di Caltanissetta, estesa 92,215 km<sup>2</sup>;

**Art. 2)** La Società Concessionaria è tenuta ad assolvere, per quanto non modificato con il presente decreto, gli obblighi e alle condizioni sanciti con l'originario provvedimento di concessione, nonché alle prescrizioni di legge che dovessero essere impartite dall'Autorità Mineraria e di munirsi di ogni altra autorizzazione necessaria, ivi comprese quelle di salvaguardia della salute umana e/o di tutela paesaggistica del territorio;

**Art. 3)** La proroga della concessione mineraria di cui all'art. 1 è accordata, in attuazione dell'art. 9 del Disciplinare Tipo, approvato con D.A n. 91/2003 e modificato con D.A. n. 88/2004, con l'obbligo in particolare per il Concessionario di osservare le disposizioni in ordine al pagamento di un contributo modulato sul programma dei lavori allegato all'istanza di proroga per la realizzazione di progetti di sviluppo individuati con apposito provvedimento dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con riguardo alle esigenze del territorio oggetto della Concessione;

**Art. 4)** La determinazione del suddetto contributo, riferito all'investimento del programma lavori della proroga, è di **€ 4.710.000,00 (Euro Quattromilionisettecentodiecimila/00)** che l'Enimed S.p.A. dovrà versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento; il capitolo nel quale dovrà affluire la suddetta somma è il 4746 "*contributo dovuto dai titolari di concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi in attuazione all'art.8 L.R. 3 luglio 2000, n. 14 e del disciplinare tipo di cui ai decreti dell'Assessore all'industria n. 91 del 30.10.2003 e n. 88 del 20.10.2004*" Rubrica 3, Titolo 2, Capo 16 (codice SIOPE E.4.05.04.99.99).

Pertanto con il presente decreto si accerta l'entrata della superiore somma sul capitolo 4746 (codice SIOPE E.4.05.04.99.99) per l'esercizio finanziario 2023, pari ad **€ 4.710.000,00 (Euro Quattromilionisettecentodiecimila/00)**, quale contributo ex art. 8 L.R. n. 14/2000;

**Art. 5)** In attuazione dell'art. 30 della L.R. 14/2000, al concessionario è fatto obbligo di corrispondere alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20, della L.R. 10/99, comma 2, lettere a) e b), un canone annuo superficiale rivalutato su base ISTAT pari a € 102,53 per km<sup>2</sup> dell'area della concessione, per un importo annuale pari a € 9.455,32, che sarà rivalutato annualmente dall'URIG in base alle variazioni annue dell'indice FOI dei prezzi ISTAT, nonché un canone corrispondente ad un'aliquota royalty sulla produzione annua, come stabilito dall'art. 13 della L.R. 15 maggio 2013 n. 9, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di produzione;

- Art. 6)** Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo, il canone annuo superficiale affluirà sul capitolo 2611, le royalties sul capitolo 2612, Titolo I - Rubrica 3 (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), per l'esercizio finanziario in corso del bilancio della Regione. Per gli anni successivi, gli importi sopracitati affluiranno sui corrispondenti Capitoli di competenza di ciascun esercizio finanziario.  
Pertanto con il presente decreto si accerta l'entrata sul capitolo 2611 (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), per gli esercizi finanziari 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 della superiore somma, pari ad € 9.455,32 \* 5 = € 47.276,60 (Euro quarantasettemiladuecentosettantasei/60), quale canone superficiale ex art. 30 L.R. n. 14/2000 per l'intero periodo di proroga;
- Art. 7)** Il rilascio del presente decreto è subordinato al pagamento della **tassa di Concessione Governativa Regionale** di cui all'art. 6 della L.R. 24/93 s.m.i., pari ad **Euro 568,10**, da effettuarsi tramite il Portale PagoPA accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>.  
Pertanto con il presente decreto si accerta l'entrata sul capitolo 7961 Capo 16 Codice tariffa 0617, per l'esercizio 2023, della superiore somma pari ad € 568,10, quale tassa di concessione governativa regionale di cui all'art. 6 della L.R. 24/1993;
- Art. 8)** Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 9)** Il presente Decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 62 L.R. 10/99 e circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 23/99, previa pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Energia, nonché pubblicato sulla G.U.R.S.;
- Art.10)** La Società Enimed S.p.A. è tenuta a registrare, a propria cura e spese, il presente Decreto presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazione sull'originale che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi tributari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- Art.11)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana competente per territorio, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell' art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Palermo li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Direttivo  
Gianluca Lo Re



Il Dirigente del Servizio 8  
Dott. Geol. Francesco Battaglia

**p. il Dirigente generale *ad interim***  
*ing. Maurizio Costa*

**La Dirigente delegata**  
giusta delega di cui all'O.d.S. n. 23736/2023  
*arch. Rosaria Calagna*

L'ASSESSORE  
Dott. Giovanni di Mauro